



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Il Sindaco

Via Vittoria, 5 – fraz. Pieve di Ledro
comune@comune.ledro.tn.it
☎ 0464 592720

Gent.mi consiglieri comunali
Fedrigotti Alessandro
Rosa Massimiliano
Laurenti Alessandra
de Guelmi Andrea
Rosa Cesare
Fedrigotti Fabio

Numero di protocollo associato
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Risposta ad interpellanza protocollo n. c_m313-09/11/2020-15420/A avente ad oggetto
"Diniego della giunta provinciale alla riqualificazione della sede segretarile".

Con riferimento all'interpellanza in oggetto comunico quanto segue.

Premesso che:

- l'articolo 140 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, detta disposizioni in materia di classificazione delle sedi segretarili dei comuni, prevedendo che i comuni della regione istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nell'allegato B che classifica in particolare i comuni con popolazione superiore a 2.000 e fino a 10.000 abitanti di terza classe;
- la classe dei comuni è pertanto stabilita, in base alla disposizione sopra richiamata, di norma in ragione delle loro dimensioni demografiche;
- i comuni possono peraltro chiedere alla Regione la riclassificazione della loro sede anche quando, mancando il requisito demografico, ricorrono taluni elementi significativi, individuati dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 1987, n. 84/A, successivamente modificato dal D.P.Reg. 25 novembre 2010 n. 39/A e dal D.P.Reg. 16 febbraio 2016, n. 3, che consentono l'attribuzione della sede a una classe superiore;
- in tal caso, l'assegnazione della sede segretarile a una classe superiore, richiesta dal comune con deliberazione del consiglio comunale, è adottata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentito il parere della giunta provinciale, applicando i criteri fissati dal predetto regolamento;
- i criteri stabiliti dal già citato regolamento regionale, approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 1987, n. 84/A, prendono in esame in parte aspetti oggettivi della situazione del comune (popolazione, presenze turistiche, presenza di attività industriali, commerciali ed artigianali, di uffici pubblici, dati di bilancio) ed in parte valutano aspetti di varia natura, definiti dal legislatore regionale "elementi peculiari" che sono ritenuti indicativi dell'importanza del comune (presenza di centri sportivi e di manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, di situazioni particolari d'ordine turistico, industriale o commerciale o attinenti a servizi/uffici quali ad esempio località interessate da un flusso giornaliero di passaggi senza soggiorno di particolare spicco);
- la giunta provinciale ha espresso il parere richiesto dalla Regione ai sensi dell'articolo 140 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige con deliberazione n. 1491 di data 02.10.2020;
- tale deliberazione nell'attribuire i punteggi sub lett. B) è incorsa in un evidente errore scrivendo: *"in particolare: la legge istitutiva del comune di Ledro prevede la costituzione di 6 'municipi' con funzioni consultive, che non risultano peraltro essere stati eletti"*;
- la ricognizione fatta dal consiglio comunale con la deliberazione n. 1 di data 16.01.2020 sempre riguardo alla lettera B) "sede di importanti uffici pubblici" è in linea con quanto fatto da altri comuni ai quali è stata riconosciuta la riclassificazione della sede segretarile, applicando il



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO
Pec: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227



medesimo Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 1987, n. 84/A (successivamente modificato dal D.P.Reg. 25 novembre 2010 n. 39/A e dal D.P.Reg. 16 febbraio 2016, n. 3 solo per quanto riguarda la lettera F) Bilancio) sulla base del quale è ora oggetto di valutazione il Comune di Ledro;

- con la medesima deliberazione, la giunta provinciale ha inoltre ritenuto di prendere in esame solamente gli elementi "oggettivi" che possono essere valutati in base al regolamento regionale in modo non discrezionale, ossia assegnando il punteggio definibile in base ai criteri quantitativi in esso stabiliti, limitandosi pertanto ad effettuare delle semplici operazioni di raffronto di dati (quali ad esempio l'assegnazione del punteggio per le presenze annue alberghiere ed extralberghiere certificate dall'Ispat: parametro da 750.000 a 1.250.000 presenze: 4 punti; per il numero di addetti all'industria, al commercio e all'artigianato certificati dalla CCIAA: da 800 a 1.500 addetti: 2 punti; per la popolazione residente certificata dall'anagrafe comunale: da 4.000 a 6.000 abitanti: 1 punto; o ancora per l'incidenza pro capite della spesa corrente secondo i dati certificati dai rendiconti), esimendosi dal prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione, compresi gli elementi peculiari la cui valutazione è espressamente prevista dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 1987, n. 84/A, successivamente modificato dal D.P.Reg. 25 novembre 2010 n. 39/A e dal D.P.Reg. 16 febbraio 2016, n. 3, con l'attribuzione fino a 6 punti;
- sorge spontaneo chiedersi se effettivamente il ruolo assegnato dal legislatore alla giunta provinciale sia limitato ad un mero esercizio di raffronto di dati numerici o a contrario debba esplicitarsi in una valutazione complessiva degli elementi non comuni identificativi dell'importanza del Comune, come tra l'altro espressamente previsto dal più volte citato regolamento;
- anche per quanto riguarda gli elementi peculiari la ricognizione fatta dal consiglio comunale con la deliberazione n. 1 di data 16.01.2020 è in linea con quanto riconosciuto negli anni passati in situazioni analoghe agli altri comuni che hanno chiesto la riclassificazione della sede segretariale;
- il Comune di Ledro, primo comune trentino nato da fusione, risulta classificato nella terza classe, pur vantando un territorio con caratteristiche equivalenti se non notevolmente superiori a quelle di molti comuni già da diverso tempo inseriti in seconda classe; in particolare i seguenti dati sono espressivi della complessità strutturale e del valore ambientale e turistico del territorio comunale:
 - ha una popolazione di 5.270 abitanti, che lo pone quale sedicesimo comune del Trentino su 175 totali (dati ISTAT aggiornati al 01.01.2019); i quindici comuni che lo precedono in questa classifica per numero di abitanti sono pressoché tutti inquadrati in seconda classe mentre sono oltre una decina quelli che seppur con popolazione inferiore sono anch'essi inquadrati in seconda classe (Malè 2.206 abitanti, Moena 2.644 abitanti, Nago-Torbole 2.815 abitanti, Pinzolo 3.048 abitanti, Folgaria 3.158 abitanti, San Giovanni di Fassa 3.538 abitanti, Tione di Trento 3.660 abitanti, Caldonazzo 3.778 abitanti, Cavalese 4.112 abitanti, Predazzo 4.514 abitanti, Baselga di Pinè 5.045 abitanti); pertanto oltre la metà dei comuni di seconda classe ha una popolazione inferiore a quella del Comune di Ledro;
 - è il quinto comune del Trentino per estensione territoriale con una superficie di 156,39 kmq, di poco inferiore a quella del Comune di Trento (157,88 kmq), superiore a quella di tutti i comuni trentini di seconda classe e di gran lunga superiore a quella degli altri comuni di seconda classe che compongono la Comunità Alto Garda e Ledro (Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole sommati insieme hanno una superficie di 132,34 kmq);
 - il lago di Ledro è il quarto per estensione del Trentino;
 - il territorio comunale è percorso da 63 km di piste ciclabili, ha una rete stradale di 176 km, una rete acquedottistica di 155,98 km gestita in economia e 11 cimiteri;
- si ritiene pertanto che il consiglio comunale non sia incorso in nessun errore né di valutazione né di formulazione degli elementi che lo contraddistinguono e che risulti corretto ed equo rivendicare il giusto riconoscimento a livello sovracomunale, provinciale e regionale.

Tutto ciò premesso si ritiene di proseguire l'iter amministrativo per la richiesta di riqualificazione della sede segretariale avviato con deliberazione consiliare n. 1 di data 16.01.2020.

IL SINDACO

Renato Girardi

documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO
Pec: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227

